

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE D'ATTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 130/03

21334/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FAMIGLIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 23506/08

Composta da:

Dott. Giuseppe	SALME'	- Presidente -
Dott. Massimo	DOGLIOTTI	- Consigliere -
Dott. Pietro	CAMPANILE	- Consigliere -
Dott. Maria Rosaria	SAN GIORGIO	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere rel. -

Cron. 21334

Rep.

Ud. 29/04/13

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BM [redacted], rappre-

sentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Gianfranco Dosi ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Nomentana n.

257

- ricorrente -

contro

2013

CR [redacted], rappresen-

tato e difeso, per procura speciale in calce al contro-

740

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

ricorso, dagli avv.ti Roberto Ubaldi e Sergio Leonardi ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in Roma, Via E. Duse n. 5/G

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 708/2008 depositata il 29 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2013 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. Gianfranco DOSI;

udito per il controricorrente l'avv. Sergio LEONARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Giovanni PATRONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia con cui, pronunciata su domanda del marito dell'appellante sig. la separazione dei coniugi, era stata respinta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione a lui ed era stato posto a carico del medesimo un assegno mensile di € 5.000,00 per il mantenimento della moglie, della quale erano state altresì respinte le richieste di assegno per il mantenimento dei



figli conviventi, di contributo per le spese straordinarie e di assegnazione della casa coniugale.

La Corte ha escluso l'addebito della separazione al marito in quanto, benché il [C] avesse lasciato il domicilio coniugale e intrattenesse una relazione extraconiugale, il suo trasferimento era avvenuto per accudire la figlia [G], che stava completando gli studi, e la relazione extraconiugale era iniziata quando il rapporto matrimoniale si era già deteriorato. Quanto alle restanti pretese dell'appellante, ha osservato che il reddito mensile del [C] ammontava a 10.000,00 euro; che il figlio [F], trentacinquenne, lavorava nell'azienda del padre, le figlie [F] e [S] avevano propri nuclei familiari, con figli, e gestivano una loro attività da cui ricavano reddito; che la figlia [G], quasi trentenne, aveva lasciato gli studi da circa dodici anni, ma, avendo svolto pratica professionale presso uno studio commerciale, aveva sicure potenzialità reddituali; che conseguentemente non vi era spazio per il riconoscimento di assegno per il mantenimento dei figli, a titolo ordinario o straordinario, né per l'assegnazione della casa coniugale alla madre.

La sig.ra [B] ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Il sig. [C] si è difeso



con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo, il secondo, il quinto e il settimo motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5, c.p.c., sono inammissibili mancando del momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, ai sensi dell'art. 366 bis, secondo comma, c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007), norma nella specie applicabile *ratione temporis* risalendo il deposito della sentenza impugnata a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, che l'ha abrogata (artt. 47 e 58 l. cit.).

2. - Il terzo e il quarto motivo sono connessi e vanno pertanto esaminati congiuntamente. Denunciando rispettivamente violazione dell'art. 156 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel rigettare la richiesta di determinazione dell'assegno di separazione in € 7.500,00 mensili, abbia preso in considerazione il solo reddito del marito



e abbia trascurato, invece, non solo i proventi di una vantaggiosa operazione commerciale - la c.d. operazione - ma anche altri elementi di giudizio quali "il tenore di vita, il patrimonio, le entrate correnti, le disponibilità di quote societarie, le proprietà mobiliari e immobiliari" dell'obbligato.

2.1. - La complessiva censura è inammissibile. La Corte d'appello ha chiarito che la c.d. operazione non riguardava il , bensì suo fratello, e la ricorrenti limita a contestare tale circostanza, piuttosto che articolare in proposito una vera e propria censura di vizio di motivazione; quanto, poi, agli ulteriori elementi che sarebbero stati ignorati dai giudici di secondo grado, le indicazioni della ricorrente sono assolutamente generiche, riducendosi a null'altro che le parole sopra testualmente riportate.

3. - Con il sesto motivo di ricorso si censura, denunciando violazione dell'art. 155 *quater* c.c., il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare. Premesso che le figlie e , per quanto giudicate economicamente autosufficienti, convivevano con la madre, si sostiene che l'interesse dei figli giustifica l'assegnazione della casa familiare anche allorché si tratti di figli economicamente autosufficienti.



3.1. - Il motivo è infondato. Come il previgente art. 155, comma quarto, c.c., così anche l'attuale art. 155 *quater* (introdotto dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54), nella parte in cui prevede che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", ha una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. 6979/ 2007, 16398/2007). Tale *ratio* protettiva è evidentemente configurabile solo con riguardo ai figli minorenni o non economicamente autosufficienti, non ponendosi altrimenti alcuna esigenza di speciale protezione.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 8.500,00, di cui € 8.300,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

29 aprile 2013.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara
Carlo De Chiara

Il Presidente

Giuseppe Salmè
Giuseppe Salmè



Il Procuratore Generale
Avv. Cass. *Avv. Cass.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18 SET. 2013

Il Procuratore Generale
Avv. Cass. *Avv. Cass.*

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net